

**DELIBERAZIONE N. 339 DEL 26 LUGLIO 2022**

DIREZIONE MANUTENZIONI

OGGETTO: SERVIZIO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE SEMAFORICA – CONTRATTO REP. INT. 14539 DEL 14/4/2016. RIMODULAZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL CANONE ANNO 2022.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Manutenzioni, che di seguito si riporta:

Premesse:

- con Deliberazione consiliare n. 147 del 21.12.2001 è stato affidato ad Anconambiente S.p.A. in regime di “in house providing” il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione, degli impianti di regolazione del traffico e degli impianti di ventilazione forzata delle gallerie di competenza comunale;
- il contratto originario, stipulato in data 23.5.2002 registro interno n. 10682, prevedeva una durata di anni 20 con decorrenza dal 1.1.2003 - come riportato al punto III della delibera C.C. n. 147 del 21/12/2001- e conseguente scadenza al 31.12.2022;
- con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 30/3/2016 venivano approvate alcune modifiche non sostanziali del contratto di servizio reg. Int. n. 10682/2002 con l'inserimento di una serie di interventi di efficientamento energetico e di manutenzione programmata del parco impiantistico della illuminazione pubblica e semaforica oltre allo scorporo della manutenzione degli impianti di ventilazione delle gallerie, per un valore complessivo (tenuto conto anche degli altri obblighi già presenti) netto di € 8.322.064,00 con la contestuale proroga del termine di scadenza al 31.3.2031;
- la rinegoziazione delle precedenti condizioni contrattuali ha comportato la regolare stipula di un nuovo contratto di servizio – avente durata di 15 anni – con la Società Anconambiente S.p.A. con il reg. int. 14539 del 14/4/2016;
- dalla data di stipula del contratto ad oggi la Società Anconambiente ha regolarmente proceduto con l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico e di manutenzione come regolarmente monitorato dall'Organo di Controllo istituito in applicazione dell'art. 6 del contratto in oggetto e con le modalità di cui all'art. 11 del Capitolato Prestazionale, allegato e facente parte integrante del contratto stesso;
- l'art. 10 del contratto rep. Int. 14539/2016 prevede l'aggiornamento del annuale canone con le modalità riportate all'art. 14.2 del Capitolato Prestazionale, sulla



base della variazione del costo di acquisto dell'energia elettrica e della variazione del costo della mano d'opera rispettivamente con incidenze del 70% e del 30%;

- *la revisione prezzi del canone annuale va effettuata applicando il nuovo canone dal 1 Maggio al 30 Aprile sulla base degli aumenti dei due valori di cui sopra verificatisi nei 12 mesi precedenti;*
- *il canone per il servizio in oggetto per il periodo dal 1 Maggio 2021 al 30 Aprile 2022 era pari ad € 2.751.684,00 + IVA 22% per un importo complessivo di € 3.357.054,48 con una conseguente rata mensile di € 229.307,00 + IVA 22%;*

Tutto ciò premesso, considerato che:

- *a causa del cospicuo ed imprevedibile aumento del costo dell'energia elettrica avvenuto nell'anno 2021 e nell'anno in corso in applicazione degli aggiornamenti pubblicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e dal sito del Gestore dei Mercati Energetici, come previsto dall'art. 14.2 del capitolato tecnico del contratto, l'importo annuale del canone – dal 1 Maggio 2022 al 30 Aprile 2023 - è aumentato fino alla somma di € 3.586.779,76 + IVA 22% per un importo complessivo di € 4.375.871,31 con una conseguente rata mensile di € 333.693,97 + IVA 22%;*
- *il forte ed imprevedibile incremento del costo dell'energia elettrica iniziato nel secondo semestre 2021 e tuttora in corso comporta per l'Amministrazione serie difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi aggiuntivi così determinati;*
- *l'aumento dei costi dell'energia costituisce un fattore eccezionale, non frutto di una ordinaria logica di mercato, ergo non preventivabile ex ante e, come tale necessitante di un passaggio di rinegoziazione con la propria società in house providing. Infatti la crisi energetica conseguente allo scoppio della guerra in Ucraina ha determinato un rilevante aumento dei prezzi dell'energia, riverberatisi poi su tutta una serie di prodotti e servizi; in particolare, tale sensibile incremento è arrivato ad oltre il doppio per il combustibile fossile, causando una imprevista ed imprevedibile modifica in aumento dei valori consequenziali di costo puro della fornitura e del servizio di illuminazione;*
- *trattasi pertanto di fattispecie non preventivabili ex ante e realmente rientrano nei concetti giuridici di eccessiva onerosità sopravvenuta che rende le prestazioni contrattuali economicamente non più sostenibili rispetto al prezzo originario a causa di una effettiva e dimostrata eccessiva onerosità conseguente ad una situazione di forza maggiore riconducibile al rincaro prezzi dei prodotti energetici (gas; energia elettrica; petrolio e materie derivate);*
- *gli uffici hanno dovuto porre attenzione in particolare alle ricadute operative sulla gestione dei contratti in gestione.*
- *tutto ciò incide, in via straordinaria, nella fase esecutiva del contratto ed anche sugli equilibri finanziari, trattandosi di incrementi finanziari di rilevante importo anche per il Comune di Ancona, colpendo la causa concreta poliforme del contratto di affidamento di fornitura e servizio (fornitura energia elettrica, manutenzione impianti e riqualificazione degli impianti), intesa quale operazione economica, è stata frantumata per un periodo medio lungo da provvedimenti autoritativi sanitari che hanno bloccato attività commerciali e*



servizi pubblici (sovente dei SIEG) e da una crisi economica a causa di effetti bellici internazionali;

- la crisi energetica incide direttamente nel contratto in essere ma solo in modo marginale, nel senso che il medesimo non sarà modificato in oggetto, durata e causa, se non per la riduzione (ed esclusivamente per l'anno 2022) dell'importo complessivo per investimenti di Euro 207.853,45 (IVA inclusa); trattasi di una mera riduzione di investimenti programmati, poiché ciò consente al Comune di Ancona un equilibrio finanziario che tenga conto dell'imprevedibile tensione internazionale Russo-Ucraina-NATO-UE. Altra riduzione consiste nello spegnimento anticipato della pubblica illuminazione di 1 ora per ogni giorno. Trattasi di interventi reversibili a partire dal 2023;*
- si dà atto che, conseguentemente, le libere volontà contrattuali di stipula permangono tali “rebus sic stantibus”, ovvero sia che l'eccessiva onerosità sopravvenuta in fase esecutiva del contratto per una delle parti per fattori esogeni e non ad essa addebitabili quale “factum principis” è in sostanza una eccessiva onerosità sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al creditore privato in un rapporto contrattuale di durata (sino al 2031), poiché inopinatamente manifestatesi in itinere e, come tali, incidente sulle dinamiche dei rapporti fra il Comune di Ancona e la Società Anconambiente S.p.A., interessata dal fattore Guerra Russia Ucraina;*
- Si condivide a tale proposito la citata relazione n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione in ordine alla necessità di ricontrattare secondo buona fede e correttezza applicativa. In particolare, il diritto vivente considera la forza maggiore quale “impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento”. E la Suprema corte sul punto ha chiarito che vi è la necessità di contemperare il principio della vincolatività del contratto –in forza del quale pacta sunt servanda – con il principio del rebus sic stantibus qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto venga sostanzialmente snaturato. Il generale principio di “buona fede”, infatti, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti, al fine favorire la conservazione del rapporto contrattuale, anche attraverso la possibilità di riallineare il contenuto alle mutate circostanze (Cfr. Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020 su https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf). E ciò a maggior ragione come nel caso di specie, trattandosi di rapporti tra il Comune di Ancona ed il suo organo in house providing;*

Valutato, quindi, in fatto e diritto che:

- per ovviare a tale difficoltà si rende necessario procedere ad un adeguamento del corrispettivo tale che la prestazione dovuta per contratto non risulti eccessivamente gravosa per il bilancio comunale;*
- per costante giurisprudenza contabile i principi del diritto comune dei contratti sono applicabili anche alle pubbliche amministrazioni;*



- gli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., che impongono alle parti il dovere di rispettare le regole della correttezza e di dare esecuzione al contratto secondo buona fede, possono fondare un dovere di rinegoziazione delle originarie pattuizioni laddove, in conseguenza di eventi eccezionali ed imprevedibili le condizioni di mercato siano mutate e abbiano aggravato la posizione di una delle parti;
- si ritengono quindi sussistenti i presupposti legittimanti un temporaneo intervento sulle condizioni contrattuali;
- con determina dirigenziale n. 192 del 1/2/2022 è stato finanziato per l'anno 2022 per il servizio in oggetto l'importo di € 3.692.759,93 al capitolo 270003, azione 2094, impegno 2022/1207;
- l'Amministrazione comunale ha concordato con la Società Anconambiente S.p.A. negli incontri avvenuti in data 08/06/2022 e 05/07/2022 e come da relativa corrispondenza intercorsa, le due seguenti temporanee modifiche di parametri contrattuali:
 - 1) per il solo anno 2022 la riduzione di 1 ora/gg. del periodo di accensione degli impianti di pubblica illuminazione anticipando lo spegnimento dall'attuale orario di 20 minuti prima dell'alba a 1h e 20 minuti prima dell'alba in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1.1 del capitolato tecnico del contratto in essere;
 - 2) la riduzione delle quantità previste in sede di rinegoziazione del servizio in oggetto (avvenuta nel 2016 con il contratto in oggetto) di componentistica da sostituire inerenti gli interventi di manutenzione programmata (pali e rispettive opere di fondazione); tali riduzioni di componentistica da sostituire non comporteranno una riduzione degli efficientamenti energetici previsti in contratto ma riguarderanno parti di impianto che si sono rivelate in uno stato di mantenimento migliore di quanto previsto in sede di rinegoziazione iniziale (esempio: pali in acciaio, opere di fondazione di pali, ecc...);
- rispettivamente, per le due temporanee variazioni di cui sopra si ottengono i due importi in riduzione da applicare esclusivamente alle rate del canone ricadenti nell'anno 2022:
 - 1) per la riduzione di 1 h/gg di accensione degli impianti per il periodo 1 Luglio 2022 – 31 Dicembre 2022 si stima l'importo di € 101.000,00 + IVA 22% per un importo complessivo di € 123.220,00 da consuntivare a fine esercizio;
 - 2) per la riduzione della componentistica da sostituire in manutenzione programmata prevista nei 15 anni: € 170.371,68 + IVA 22% per un importo complessivo di € 207.853,45;
con un importo complessivo a valere sull'importo del corrispettivo dell'anno 2022 di € 331.073,45 (IVA inclusa);
- il corrispettivo per l'anno 2022 ammonta quindi, al netto delle riduzioni, ad € 4.044.797,86 comprensivi di IVA al 22% che trovano copertura finanziaria sul capitolo 270003, azione 2094 del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022, previa integrazione del relativo impegno di spesa con successiva determina dirigenziale;

Tenuto conto inoltre che:



- *la riduzione degli orari di accensione è stata programmata fino al 31/12/2022 salva possibilità, al termine del periodo, di valutazione da parte dell'Organismo di controllo di cui all'art. 6 del contratto di servizio circa l'opportunità di portare a regime il nuovo orario, subordinatamente alla definitiva modifica dell'art. 4.1.1 del capitolato tecnico per la parte che qui interessa;*
- *come specificato sopra, la riduzione della componentistica in manutenzione programmata da sostituire, riguarda parti dell'impianto che non necessitano attualmente di interventi di miglioramento; è fatta salva comunque la possibilità di intervento in questo senso nel restante periodo di vigenza del contratto laddove le condizioni dovessero richiederlo;*
- *le due variazioni delle condizioni contrattuali previste con il presente atto producono il loro effetto per l'anno 2022, ferma restando la possibilità di successivo ripristino della disciplina originaria;*
- *tali modifiche non alterano o snaturano gli obiettivi del contratto di servizio e non influenzano né la normale gestione degli impianti, né l'ottenimento degli efficientamenti energetici dei quali la Società Anconambiente si è fatta carico e che il Comune si è preposto di realizzare con la stipula del contratto;*
- *le condizioni derogatorie pattuite non alterano l'equilibrio contrattuale e non modificano l'assetto dell'affidamento nella sua struttura complessiva;*
- *pertanto la competenza all'approvazione di tali modifiche spetta alla Giunta Municipale in ottemperanza all'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico sugli enti locali";*

Considerato quindi che:

- *a seguito degli incontri tra uffici tecnici di Anconambiente e comunali si è definita la possibilità di ridurre per il solo anno 2022 l'importo del corrispettivo per il servizio in oggetto di € 331.073,45 (IVA inclusa, salvo aggiustamenti a consuntivo) con le variazioni temporanee come sopra riportate e specificate nelle note prot. 115087 del 7/7/2022 e prot. 122418 del 19/7/2022 per le motivazioni sopra riportate;*
- *non vengono modificate altre condizioni contrattuali, compreso il metodo contrattuale di revisione annuale del corrispettivo e pertanto la riduzione dell'importo di € 331.073,45 incide contabilmente sul solo corrispettivo dell'anno 2022;*
- *le modifiche temporanee necessarie per la riduzione del corrispettivo per il solo anno 2022 non alterano o snaturano gli obiettivi del contratto di servizio;*

Preso atto che:

- *sono state approvate le seguenti delibere:*
 - *Delibera di Consiglio n. 139 del 21/12/2021 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati";*
 - *Delibera di Consiglio n. 138 del 21/12/2021 "Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024";*
 - *Delibera di Consiglio n. 132 del 21/12/2021 "Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023";*

**Stabilito che:**

- *la Società Anconambiente S.p.A. ed il Comune di Ancona hanno concordato - al fine di salvaguardare l'equilibrio del bilancio comunale e garantire la migliore allocazione delle risorse disponibili - di procedere con le due temporanee modifiche del regolamento contrattuale come sopra riportate;*
- *la Società Anconambiente S.p.A. procederà con il regolare svolgimento della prestazione contrattualmente definita inerente il servizio in oggetto, senza che risultino in alcun modo compromessi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di efficientamento energetico previsti e tutte le altre attività ed interventi annessi e connessi, con la sola esclusione della sostituzione di n° 212 pali e basamenti (opere di fondazione) ritenuta non necessaria in quanto rivelatasi in buone condizioni di mantenimento;*
- *al termine del periodo di riferimento e comunque nei restanti nove anni di vigenza del contratto l'Amministrazione si riserva di reinserire i citati pali e basamenti nel novero di quelli oggetto di sostituzione laddove dovesse rendersi necessario a seguito del peggioramento dello stato di conservazione;*
- *le previsioni di cui al presente atto verranno recepite in apposita appendice contrattuale temporanea annuale tra le parti;*

Ritenuto:

- *opportuno alla luce di quanto sinora esposto, di ridurre il corrispettivo dovuto alla Società Anconambiente S.p.A. di un importo di € 331.073,45 (IVA inclusa, salvo aggiustamenti a consuntivo);*
- *che l'adozione del presente atto rientra nella competenza della Giunta comunale;*

Visti e richiamati:

- *La Legge n. 241/1990 e s.m.i.;*
- *Il Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;*
- *Il DPR 207/2010 nelle norme ancora vigenti;*
- *Il T.U.EE.LL. D. Lgs. 267/2000;*
- *Il D. Lgs. 33/2013;*
- *Lo Statuto del Comune;*
- *Il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;*
- *Il Regolamento comunale di contabilità;*

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l'ing. Corrado Albonetti, funzionario P.O. della Direzione Manutenzioni, mentre il Dirigente della Direzione Manutenzioni è l'ing. Stefano Capannelli e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1. *di approvare le premesse quali parte integrante sostanziale e motivazionale del presente atto.*



2. *di prendere atto che l'Amministrazione comunale si trova in serie difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie per la copertura del sensibile aumento del canone relativo al “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici” affidato alla Società Anconambiente S.p.A. che opera in regime di “house providing”, conseguente all'aumento del costo dell'energia elettrica.*
3. *di prendere atto che la revisione periodica del canone del servizio in oggetto è prevista dall'art. 10 del contratto rep. Int. 14539/2016 e va effettuata con le modalità riportate all'art. 14.2 del Capitolato Prestazionale allegato come parte integrante al contratto stesso.*
4. *di prendere atto che la revisione di cui al punto precedente comporta un aumento del canone per un anno di contratto (dal 1 Maggio 2022 al 30 Aprile 2023) di + € 1.528.225,24 (IVA 22% inclusa) con una ricaduta sull'anno 2022 di un aumento di + € 1.018.816,83 (IVA 22% inclusa) portando l'importo necessario per l'anno 2022 ad € 4.375.871,31 (IVA 22% inclusa).*
5. *di prendere atto che rispetto all'importo di € 3.692.759,93 già finanziato per l'anno 2022 per il servizio in oggetto necessiterebbe – con l'applicazione della revisione prezzi ed a parità di condizioni contrattuali – un ulteriore impegno di spesa di € 4.375.871,31 - € 3.692.759,93 = € 683.111,38.*
6. *di prendere infine atto della necessità di mitigare tale aumento dei costi che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere nell'anno 2022 per il servizio in oggetto.*
7. *di approvare quanto concordato tra la Società Anconambiente S.p.A. e l'Amministrazione comunale in merito alle due seguenti variazioni temporanee contrattuali inerenti:*
 - *la riduzione di 1 ora/gg. del periodo di accensione degli impianti di pubblica illuminazione anticipando lo spegnimento dall'attuale orario di 20 minuti prima dell'alba a 1h e 20 minuti prima dell'alba;*
 - *la riduzione delle quantità previste in sede di rinegoziazione del servizio in oggetto di componentistica da sostituire inerenti gli interventi di manutenzione programmata riguardanti parti di impianto che si sono rivelate in uno stato di mantenimento migliore di quanto previsto in sede di rinegoziazione stessa (pali e rispettive opere di fondazione); comportanti – per il solo anno 2022 – una riduzione dell'importo del canone di € 331.073,45 (IVA inclusa salvo consuntivazione a fine servizio);*
8. *di dare atto che il corrispettivo per l'anno 2022 ammonta, al netto delle riduzioni, ad € 4.044.797,86 comprensivi di IVA al 22%, e trova copertura finanziaria sul capitolo 270003, azione 2094 del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022, previa integrazione del relativo impegno di spesa con successiva determinazione dirigenziale.*



9. *di dare atto che le due variazioni delle condizioni contrattuali previste con il presente atto producono il loro effetto per l'anno 2022, fermo restando la possibilità di successivo ripristino delle condizioni contrattuali originarie.*
10. *di approvare lo schema di appendice contrattuale allegata al presente atto che disciplina le variazioni delle condizioni contrattuali approvate con il presente dispositivo.*
11. *di dare atto che per il servizio in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è l'ing. Corrado Albonetti, Posizione Organizzativa della Direzione Lavori Pubblici (giusta determinazione dirigenziale n. 2102 del 30/9/2021).*
12. *di dare mandato Responsabile del Procedimento ed al Dirigente della Direzione Lavori pubblici, tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.*
13. *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/3/2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante sostanziale e motivazionale del presente atto.
2. di prendere atto che l'Amministrazione comunale si trova in serie difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie per la copertura del sensibile aumento del canone relativo al "Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici" affidato alla Società Anconambiente S.p.A. che opera in regime di "house providing", conseguente all'aumento del costo dell'energia elettrica.



3. di prendere atto che la revisione periodica del canone del servizio in oggetto è prevista dall'art. 10 del contratto rep. Int. 14539/2016 e va effettuata con le modalità riportate all'art. 14.2 del Capitolato Prestazionale allegato come parte integrante al contratto stesso.
4. di prendere atto che la revisione di cui al punto precedente comporta un aumento del canone per un anno di contratto (dal 1 Maggio 2022 al 30 Aprile 2023) di + € 1.528.225,24 (IVA 22% inclusa) con una ricaduta sull'anno 2022 di un aumento di + € 1.018.816,83 (IVA 22% inclusa) portando l'importo necessario per l'anno 2022 ad € 4.375.871,31 (IVA 22% inclusa).
5. di prendere atto che rispetto all'importo di € 3.692.759,93 già finanziato per l'anno 2022 per il servizio in oggetto necessiterebbe – con l'applicazione della revisione prezzi ed a parità di condizioni contrattuali – un ulteriore impegno di spesa di € 4.375.871,31 - € 3.692.759,93 = € 683.111,38.
6. di prendere infine atto della necessità di mitigare tale aumento dei costi che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere nell'anno 2022 per il servizio in oggetto.
7. di approvare quanto concordato tra la Società Anconambiente S.p.A. e l'Amministrazione comunale in merito alle due seguenti variazioni temporanee contrattuali inerenti:
 - la riduzione di 1 ora/gg. del periodo di accensione degli impianti di pubblica illuminazione anticipando lo spegnimento dall'attuale orario di 20 minuti prima dell'alba a 1h e 20 minuti prima dell'alba;
 - la riduzione delle quantità previste in sede di rinegoziazione del servizio in oggetto di componentistica da sostituire inerenti gli interventi di manutenzione programmata riguardanti parti di impianto che si sono rivelate in uno stato di mantenimento migliore di quanto previsto in sede di rinegoziazione stessa (pali e rispettive opere di fondazione); comportanti – per il solo anno 2022 – una riduzione dell'importo del canone di € 331.073,45 (IVA inclusa salvo consuntivazione a fine servizio);
8. di dare atto che il corrispettivo per l'anno 2022 ammonta, al netto delle riduzioni, ad € 4.044.797,86 comprensivi di IVA al 22%, e trova copertura finanziaria sul capitolo 270003, azione 2094 del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022, previa integrazione del relativo impegno di spesa con successiva determinazione dirigenziale.
9. di dare atto che le due variazioni delle condizioni contrattuali previste con il presente atto producono il loro effetto per l'anno 2022, fermo restando la possibilità di successivo ripristino delle condizioni contrattuali originarie.
10. di approvare lo schema di appendice contrattuale allegata al presente atto che disciplina le variazioni delle condizioni contrattuali approvate con il presente dispositivo.



11. di dare atto che per il servizio in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è l'ing. Corrado Albonetti, Posizione Organizzativa della Direzione Lavori Pubblici (giusta determinazione dirigenziale n. 2102 del 30/9/2021).
 12. di dare mandato Responsabile del Procedimento ed al Dirigente della Direzione Lavori pubblici, tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.
 13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/3/2013.
-

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, vista l'urgenza di procedere con lo spegnimento anticipato degli impianti di pubblica illuminazione.

* * * * *

ALLEGATI

- Schema di appendice contrattuale;
- Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)